

LA DISCIPLINA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

I principi di redazione del bilancio d'esercizio

La disciplina di riferimento : le fonti


- Direttive comunitarie
- **Codice civile**
- Consob
- Tuir
- Principi contabili nazionali (OIC)
- Principi contabili internazionali (IASB)

La disciplina di riferimento: il c.c.

Redazione del bilancio	
Art.2423 c.c. Comma I	Documenti
Art.2423 c.c. Comma II	Clausola generale
Art.2423 c.c. Comma III	Modalità di attuazione
Principi Generali	
Art.2423 bis	Principi di redazione
Art.2423 ter	Principi di struttura
Norme applicative struttura	
Art. 2424 – 2424 bis	Stato patrimoniale
Art.2425 – 2425 bis	Conto economico
Art 2427 – 2427 bis	Nota integrativa
Art. 2427 ter	Rendiconto finanziario
Art.2428	Relazione sulla gestione
Criteri di valutazione	
Art.2426	Criteri di valutazione

La normativa di riferimento: i postulati

Finalità del bilancio = **QUADRO FEDELE**



La normativa di riferimento: le valutazioni

Continuazione dell'attività


Competenza

Prudenza


**Prevalenza della sostanza sulla
forma**

Comparabilità


Valutazione separata



I principi di redazione dettati dall'art.2423 bis si occupano dell'aspetto della valutazione ?



Sono gli unici principi che il legislatore ci mette a disposizione al riguardo?



Essi dettano gli indirizzi programmatici
Dal punto di vista applicativo vengono comunque integrati da altri criteri specifici dettati dall'art.2426.

La normativa di riferimento: il tema della valutazione

Quali sono gli aspetti da regolamentare per ottenere valutazioni che consentano di pervenire all'obiettivo dell'informazione neutrale e fedele?

La normativa di riferimento: il tema della valutazione

nella redazione del bilancio è necessario che:

1. le valutazioni siano coerenti con la finalità conoscitiva cui è rivolto il bilancio di esercizio **che è quella di misurare il patrimonio nell'azienda in funzionamento;**
2. le valutazioni concorrano **ad una corretta separazione dei valori consumati e recuperati per la produzione del reddito del periodo amministrativo** considerato (costi e ricavi di esercizio) **da quelli in rimanenza per la produzione dei redditi dei successivi periodi** e che quindi compongono il capitale di funzionamento al termine del periodo considerato;
3. le valutazioni passino attraverso **la redazione dell'inventario** ossia attraverso l'attribuzione di uno specifico valore a ciascuno degli elementi che compongono il patrimonio aziendale.

Il tema della valutazione: il principio della continuità (art. 2423 bis, co. 1, punto 1)

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

- La prospettiva di continuazione dell'attività è l'ipotesi che sta a fondamento delle valutazioni di bilancio.
- Se viene meno, siamo in presenza di un'azienda in liquidazione.

Il tema della valutazione: il principio della continuità

- Il valore attribuito a ogni elemento patrimoniale deve essere commisurato al contributo che esso può fornire insieme agli altri alla continuazione del processo di produzione aziendale.
- Misurare questo contributo richiede di quantificare i benefici economici che l'impresa potrà ottenere da una determinata risorsa patrimoniale attraverso il suo ordinario impiego nei processi di gestione
- Dal principio della **logica di funzionamento** discende che fra le attività patrimoniali si possono trovare solo valori che esprimono flussi di benefici economici dei quali l'impresa potrà usufruire in futuro. Per converso valori privi di utilità economica futura non possono mai essere rappresentati nel patrimonio
- **Ed è per questo che chi si accinge a redigere un bilancio prima di ogni cosa deve valutare se esistono i presupposti della continuità aziendale.** Si tratta di un apprezzamento sulla capacità dell'impresa di continuare la propria attività.

Il tema della valutazione: il principio della competenza (art. 2423 bis, co. 1, punto 3)

[.....]

*3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, **indipendentemente** dalla data di incasso o del pagamento*

Il legislatore specifica solamente che l'attribuzione a CE dei ricavi/costi prescinde dalla manifestazione monetaria, ma non chiarisce quando ricavi/costi si possono considerare di competenza (economica) dell'esercizio.

Il tema della valutazione: il principio della competenza

- Nella redazione del bilancio **l'applicazione del principio di competenza** porta a distinguere due fasi:
 - **in una prima** si riconoscono i ricavi di competenza che sono solo quelli “realizzati” ovvero quelli che si riferiscono a beni o servizi per i quali il processo produttivo è completato e la proprietà dal punto di vista sostanziale è stata trasferita all'acquirente;
 - **in una seconda** si individuano i costi correlati ai ricavi realizzati sulla base di associazioni dirette e indirette ed i costi non correlabili con i ricavi dell'esercizio terminato e di quelli successivi, in quanto sostenuti a fronte dell'acquisizione di un fattore produttivo che non presenta più utilità per l'impresa;
 - invece **i costi sostenuti nell'esercizio per acquisire un fattore produttivo che non ha ancora ceduto la sua utilità** e che la potrà cedere nell'esercizio successivo, **sono capitalizzabili** in quanto destinati a cedere la loro utilità in esercizi futuri;
 - la scelta fra attribuire a conto economico o capitalizzare un costo ha un effetto diretto sulla determinazione del reddito di esercizio e del correlato capitale di funzionamento.

Il tema della valutazione: il principio della competenza

Le valutazioni di bilancio in definitiva devono avere come riferimento essenziale la separazione di costi e ricavi la cui competenza è già maturata all'epoca di redazione del bilancio da quelli di competenza futura.

Investimenti consumati nell'esercizio = Costi di esercizio	Utilità create nell'esercizio e cedute a terzi = Ricavi di esercizio
Investimenti in attesa di essere impiegati alla chiusura dell'esercizio = Attività destinate ad un futuro utilizzo	Finanziamenti in attesa di rimborso alla chiusura dell'esercizio = passività che vincolano l'utilizzo dei fattori disponibili

Il tema della valutazione: il principio della prudenza (art.2423 bis, co. 1, punti 1, 2,4)

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) *La valutazione delle voci deve essere fatta **secondo prudenza** e nella prospettiva della continuazione dell'attività;*
- 2) *si possono indicare esclusivamente gli **utili realizzati** alla data di chiusura dell'esercizio;*
- [...]
- 4) *Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se **conosciuti dopo la chiusura di questo***

Il tema della valutazione: il principio della prudenza

Significato:

*Il principio della prudenza si traduce, dunque, nella necessità di tenere conto delle perdite, **anche solo presunte**, e di non rilevare gli **utili sperati sulle operazioni in corso**, finché questi ultimi non siano effettivamente realizzati.*


Il tema della valutazione: il principio della prudenza

Significato:

*Il principio della prudenza si traduce, dunque, nella necessità di tenere conto delle perdite, **anche solo presunte**, e di non rilevare gli **utili sperati sulle operazioni in corso**, finché questi ultimi non siano effettivamente realizzati.*

Il tema della valutazione: il principio della prudenza

Effetti sul reddito:



- Solo ricavi realizzati
- Solo costi sostenuti
- + altre due categorie di costi di competenza:
 - ✓ Costi presunti
 - ✓ Costi per non utilizzi



Rilevazione del **reddito prodotto** dalla gestione




Effetti sul capitale netto

- **Scarsa prudenza:**
annacquamento
- **Eccesso di prudenza:**
riserve occulte



Il tema della valutazione: il principio della comparabilità

Concorre a definire l'impianto valutativo il principio secondo il quale operazioni simili devono essere registrate, valutate e rappresentate in bilancio in modo costante nel tempo.



Il tema della valutazione: le indicazioni programmatiche contenute nell'art.2423 bis

- le valutazioni devono essere effettuate assumendo che l'azienda sia in funzionamento cioè che l'azienda svolga l'attività di impresa con la prospettiva di continuarla nel tempo (**continuità**);
- le valutazioni devono essere rispettare la correlazione tra costi e ricavi rinviando al futuro costi e ricavi di competenza degli esercizi successivi (**competenza**);
- le valutazioni devono essere ispirate alla prudenza in modo da evitare sopravvalutazioni del patrimonio (**prudenza**);
- le valutazioni devono essere effettuate tenendo conto che i criteri non possono variare da un esercizio all'altro (**comparabilità**)

Gli ulteriori principi di redazione: il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Art. 2423 bis

1 bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

[.....]

Ad esempio, se un'azienda vende un asset ma mantiene il controllo effettivo su di esso (ad esempio, attraverso un accordo di leasing-back), la transazione deve essere registrata come un prestito piuttosto che come una vendita, perché questa è la sua realtà economica.

Si tratta di un principio importante perché previene la manipolazione dei risultati finanziari attraverso l'uso di transazioni artificiali o formali.


Gli ulteriori principi di redazione: valutazione separata delle voci

Art.2343 bis comma 5) :

«gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente»

Si traduce nel divieto di compensare perdite previste (che vanno considerate) con utili sperati (che non devono essere considerati)

Le disposizioni del c.c. che realizzano la finalità del quadro fedele



Le disposizioni del c.c. che realizzano la finalità del quadro fedele

